



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE
"GIACOMO GAGLIONE"

- Ai docenti
- Scuola dell'Infanzia
 - Scuola Primaria
 - Scuola Secondaria di I grado
 - Alla DSGA
 - Atti
- Loro sedi

Oggetto: Fruizione permessi L. 104/92 e permessi studio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In relazione a quanto in oggetto comunica quanto segue:

- Fruizione Permessi Studio:

I permessi studio si usufruiscono: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I docenti che usufruiscono del permesso studio devono comunicare al Dirigente Scolastico, il piano annuale (anche plurisettimanale) di fruizione dei permessi documentando l'orario di svolgimento delle lezioni.

E' ammesso successivamente presentare motivata comunicazione delle variazioni del calendario, specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente indicando anche il tempo di percorrenza per la sede.

La presentazione del piano annuale di fruizione dei permessi non è obbligatoria ma è auspicabile per una migliore organizzazione amministrativa e didattica. In ogni caso, anche se il dipendente ha presentato il piano annuale, tutte le volte che il docente ha bisogno di usufruire di un permesso, deve presentare al Dirigente Scolastico apposita domanda almeno tre giorni prima del permesso stesso.

I permessi studio si possono così usufruire:

- permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
- permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio ;
- cumulo di permessi giornalieri;

I permessi studio si possono usufruire anche per la fruizione di corsi on line a condizione che sia possibile:

- presentare la documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti;
- l'attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l'avvenuto collegamento alle università telematiche durante l'orario di lavoro.

Le ore di permesso studio possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio (vedi: Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell'ARAN".

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE
“GIACOMO GAGLIONE”

A tale sentenza si è adeguata la regione Campania, ma non altre regioni.

Per l'attività di studio è da vedere come i contratti regionali recepiscono questa indicazione.

La fruizione del permesso va certificata subito dopo la fruizione dei permessi e comunque entro due giorni.

In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell'amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

Se i beneficiari dei permessi concludono i corsi senza utilizzare l'intero monte – ore, le ore residue non possono essere impegnate in altra tipologia di corso.

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame va presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso.

Se il permesso non viene giustificato con idonea certificazione, esso verrà trasformato in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di causa di forza maggiore.

Solo nei casi in cui il contratto regionale preveda che i permessi sono fruibili anche per la preparazione degli esami, per l'effettuazione di ricerche, e per gli eventuali viaggi non deve esser presentata alcuna documentazione essendo implicita nella certificazione relativa al sostenimento degli esami e della frequenza, o comunque autocertificabile.

- Fruizione Permessi Legge 104/1992:

In merito alla fruizione dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità” prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa e didattica, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

Alla luce di quanto premesso, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili, di fruizione dei permessi per concordare preventivamente con il Dirigente Scolastico le giornate di permesso, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione scolastica.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE
“GIACOMO GAGLIONE”

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. Pertanto il personale interessato dovrà comunicare la richiesta con congruo anticipo, almeno tre giorni prima, salvo casi di urgenza che il personale fruitore ha l'obbligo di documentare adeguatamente.

Si chiarisce che nessun permesso è autorizzato senza comunicazione ufficiale scritta da parte del Dirigente che approvi la fruizione del permesso.

Il Dirigente Scolastico

(Dott. Pietro Bizzarro)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE)

